



ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2020

POLIZZA COLLETTIVA N° **XXXX - 005 - 2020**

RISCHI NON AGEVOLATI

INTEGRATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA N° **XXXX/005/2020**

data effetto XX.XX.2020 data scadenza 31.12.2020

Compagnia

**GENERALI ITALIA S.p.A.
C.F. 00409920584
P. Iva 00885351007**

Consorzio di Difesa

Premesso che fra le Parti sopraindicate è stata sottoscritta la Polizza Agevolata soprarichiamata, il cui testo, Condizioni Generali e Speciali si intendono qui integralmente richiamate e confermate, la **Società** prende atto che il Consorzio di Difesa sopra indicato ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni da: **grandine**, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole / vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici, **diversamente combinati**, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni:

ARBOREE ED ERBACEE

degli associati al predetto Consorzio, alle condizioni, modalità e tariffe concordate. La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di una Adesione Integrativa che, se debitamente sottoscritta dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

GARANZIE INTEGRATIVE PRESTATE:

- Certificati di assicurazione delle rese (TIPOLOGIE C e B e F) con un minimo di 2 avversità:**
 - grandine
 - eccesso di pioggia
 - venti forti
 - eccesso di neve
 - sbalzi termici
 - colpo di sole / vento caldo e ondata di calore.
- Certificati di assicurazione integrali sulle rese (TIPOLOGIA A):** grandine, venti forti.
- Certificati di assicurazione integrali sulle rese (TIPOLOGIA A):** avversità precisate sulle singole Convenzioni particolari.



POLIZZE CONSORTILI NON AGEVOLATE

Inoltre la Società può prestare coperture singole assicurative mediante l'emissione di una Polizza che, se debitamente sottoscritta dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Collettiva.

Le garanzie prestate in forma singola o combinata sono le seguenti: grandine, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole / vento caldo e ondata di calore, sbalzi termici.

La presente polizza-convenzione è composta dalle seguenti parti:

1. **ACCORDI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI**
2. **APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....**
3. **ALLEGATO N.1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI**
4. **ALLEGATO N.2 – TARIFFE E FRANCHIGIE**
5. **ALLEGATO N.3 – ELENCO TERZI PERITI**
6. **ALLEGATO N.4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C - F**
7. **ALLEGATO N.5 – CONDIZIONI SPECIALI - ADDENDUM**

Roma, lì _____

CONSORZIO DI DIFESA

GENERALI ITALIA S.P.A.



1. ACCORDI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI

1) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

La presente polizza collettiva ha effetto dalle ore **12.00 del 2020** sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Generali o Speciali di Assicurazione per il singolo prodotto.

Il termine inderogabile di accettazione delle **adesioni integrative** scadrà salvo eventuali proroghe il:

a) colture a ciclo autunno primaverile	31 maggio 2020
b) colture permanenti	31 maggio 2020
c) colture a ciclo primaverile	30 giugno 2020
d) colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio 2020
e) colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche	31 ottobre 2020
f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva	

Il termine inderogabile di accettazione delle **Polizze consortili non agevolate** scadrà:

tutti i prodotti il 15 luglio 2020

2) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DELLE ADESIONI INTEGRATIVE

1. Le adesioni alle garanzie integrative devono essere compilate in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata, riportando esattamente gli stessi prodotti e valori assicurati per partita risultanti dal certificato di assicurazione agevolato cui fa riferimento. Esse dovranno essere firmate dal Socio e dall'Agente della Società e saranno redatte in cinque esemplari e consegnate al Consorzio per la convalida. Una volta convalidate il Consorzio tratterà una copia, le restanti quattro copie sono così destinate: una alla Società - Imprese Agricole / Grandine, tre all'Agenzia (di cui una a disposizione dei periti, una per il Socio ed una per l'archivio d'Agenzia).
2. L'Agente dovrà far pervenire al Consorzio le adesioni integrative entro 15 giorni dalla data di notifica dei certificati di assicurazione cui sono riferite.
3. Le adesioni integrative, convalidate dal Consorzio entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirate dall'Agente.
4. Il Consorzio dovrà comunicare alla Società - Imprese Agricole / Grandine - e per conoscenza all'Agenzia, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna agli uffici consortili delle adesioni integrative, tutte le suddette non convalidate, motivando le ragioni della mancata vidimazione.
5. Nel caso in cui il Consorzio non convalidi il corrispondente certificato di assicurazione agevolato, anche la relativa adesione integrativa deve intendersi annullata.



6. La copia delle adesioni integrative, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del dell'adesione stessa.

3) POLIZZE RIEPILOGATIVE

In base ai dati indicati sull'adesioni integrative, saranno emesse le rispettive Polizze – Riepilogative distinte per Agenzia, ciascuna con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai soprappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa ed in unica soluzione:

tutti i prodotti

.... novembre 2020

sul c/c intestato a:

"Generali Italia S.p.A."

Cod. IBAN:
IT78L0200809292V00820001090

Con la seguente causale:

..... Condifesa- Premi NON agevolati 2020

Pagamenti oltre tale termine comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2020 aumentata di 3 punti percentuali.

La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza - Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.



5) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente diritto a partire **dal 18 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2020**.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell'Agente accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario delle imposte).

6) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro **le ore 12,00 del 30 novembre 2020**.

Entro **le ore 12,00 del 30 novembre 2020** si fa obbligo al Consorzio di comunicare alla Società eventuali richieste di **cessione del credito** da parte dei propri Associati a favore del Contraente di Polizza. In questo caso la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Consorzio, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo totale dell'indennizzo come da clausola di morosità del Condifesa. I pagamenti riferiti alle cessioni di credito, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2020.

Richieste pervenute successivamente alla predetta data non potranno essere prese in carico dalla Società che, pertanto, emetterà i relativi assegni di traenza a favore dei Soci/Assicurati.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra il Socio assicurato e la Società.

DICHIARAZIONE DA FARE SOTTOSCRIVERE ALL'ASSICURATO

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, autorizzo la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione). Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi.



7) DENUNCE DI DANNO

Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

8) PERIZIA D'APPELLO

In riferimento a quanto disposto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è riportato nell'allegato n. 3. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

9) MODALITÀ DI INDICAZIONE DELLA FRANCHIGIA, IN CASO DI CERTIFICATI CON FRANCHIGIA SCALARE O DI DANNI COMBINATI SU GARANZIA PLURIRISCHIO

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.

10) CONSEGNA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08//2018 il Consorzio dichiara di aver ricevuto:

- prima della sottoscrizione della presente polizza Collettiva, le relative Condizioni di Assicurazione;
- si impegna a consegnare dette Condizioni di Assicurazione, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

11) VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA/CONVENZIONE

Relativamente alle Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie, le stesse hanno valore per la/le Provincia/e di riferimento diretto del Condifesa, ovvero per contratti insistenti in terreni della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Contraente, per le quali sono state condotte le trattative. Eventuali contratti aventi come contraente il presente Condifesa, in Province diverse da quelle di riferimento, vedranno applicate le condizioni normative Generali/Speciali e Tariffarie concordate con il Condifesa locale. In caso non sia presente un Condifesa locale, le Condizioni Normative Generali/Speciali e Tariffarie verranno fornite dalla Direzione della Compagnia.

Roma, li _____

CONSORZIO DI DIFESA

GENERALI ITALIA S.P.A.



2. APPENDICE – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tutto quanto sotto riportato si intende in deroga e/o integrazione alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si intende concordato con il Consorzio di Difesa sottoscrittore la presente Polizza-Convenzione; in caso di conflitto tra le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e le norme sotto riportate, si intendono sempre valide queste ultime.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE NON AGEVOLATA INTEGRATIVA

La presente copertura assicurativa viene prestata a favore degli Assicurati Soci del Consorzio che hanno sottoscritto con la Società un'adesione alla Polizza Collettiva Integrativa Non Agevolata, risultata regolarmente convalidata dal Consorzio. Ai fini dell'operatività della garanzia prestata con la suddetta adesione integrativa, il corrispondente certificato di assicurazione agevolato deve prevedere l'applicazione di un limite minimo di accesso all'indennizzo (soglia) pari al 20% della produzione assicurata.

INTEGRATIVA A POLIZZA DELLE RESE TIPOLOGIE B, C e F

Con la copertura assicurativa non agevolata, che si riferisce agli stessi prodotti, varietà e valori assicurati per Partita risultanti sul Certificato d'Assicurazione agevolato cui fa riferimento, la Società indennizza i danni provocati dai medesimi eventi assicurati sul certificato di assicurazione agevolato e richiamati sulla adesione integrativa, esclusivamente nel caso in cui i danni complessivi causati da tutti gli eventi garantiti, riferiti a ciascuna produzione assicurata per singolo Comune, non raggiungano una percentuale maggiore del 20% del valore assicurato, come stabilito **dall'art. 12.3 – Soglia e art. 13 – Franchigia** – delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

In tal caso viene indennizzato il danno relativo a ciascuna Partita assicurata, al netto della rispettiva franchigia contrattuale prevista per il verificarsi dei diversi eventi garantiti, in forma singola o associati tra loro.

RESTA INTESO CHE LE ALIQUOTE DI DANNO INDENNIZZATE CON LA COPERTURA AGEVOLATA NON POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE ED INDENNIZZATE DALLA PRESENTE COPERTURA INTEGRATIVA, E VICEVERSA.

INTEGRATIVA A POLIZZA DELLE RESE MULTIRISCHIO – TIPOLOGIA A

La copertura vale per tutti i certificati emessi, in applicazione alla Polizza Collettiva Agevolata, con garanzia Multirischio delle rese Tipologia A e la forma di franchigia prevista all'art. 13 "Franchigia" della polizza.

Il risarcimento dovuto in forza della presente assicurazione, limitatamente alle avversità grandine e vento forte, è pari alla differenza, se positiva, tra quanto dovuto a termini della presente copertura e quanto deve essere liquidato a termini del certificato agevolato collegato.

Tali danni devono essere accertati ed accettati dall'assicurato ai sensi dell'art. 17 "Mandato del perito – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" delle Condizioni Generali di Assicurazione.



RESTA INTESO CHE LE ALIQUOTE DI DANNO INDENNIZZATE CON LA COPERTURA AGEVOLATA NON POTRANNO ESSERE RICONOSCIUTE E INDENNIZZATE DALLA PRESENTE COPERTURA INTEGRATIVA E VICEVERSA.

DEROGHE PER LE POLIZZE DI TIPO A - B - C - F

.

Art. 22 delle CGA – ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo."

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni grandine e/o da altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c..

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Roma, li _____

CONSORZIO DI DIFESA

GENERALI ITALIA S.P.A.



3. ALLEGATO N. 1 – PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dall'apposito Decreto emanato dal MIPAAF valido per il 2020,

le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi (massimi assicurabili).



4. ALLEGATO N. 2 – TARIFFE E FRANCHIGIE

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base al seguente elenco di **TASSI PER AVVERSITA' - COMUNE - PRODOTTO** o **GARANZIA**.

A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 1) della Polizza/Convenzione.

In base ai dati del nostro portafoglio, la Compagnia ritiene congrui i tassi della polizza agevolata stipulata con questo Condifesa.

B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

C) SCELTA DELLA FRANCHIGIA SUPERIORE GRANDINE e VENTO FORTE – per tipologia B e C ed F

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita di cinque punti in cinque punti. Il passaggio dalla franchigia 10% alla 15% comporta uno **sconto del ...%**, da franchigia 10% a 20% comporta uno **sconto del ...%** e da franchigia 10% a 30% comporta uno **sconto del ...%**.

D) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA IMPIANTI DI PROTEZIONE

Frutta e Uva da vino In caso di presenza di adeguati impianti di protezione antigrandine **soprachioma**, dichiarata sul certificato, beneficiano di un tasso **grandine scontato del%**



5. ALLEGATO N. 3 – ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

FRUTTA ED UVA

- **SURICO prof. Baldassarre** – C.so Vittorio Emanuele, 37 - 74019 Palagianò (TA) – tel. 337/828 467
- **GASPERETTI geom. Giovanni** - Via E. Leonardi 96 - 38019 Ville d'Anaunia (TN) – tel. 338/7309961
- **PEZZI dott. agr. Attilio** - Via Algeria, 34 - 44100 Ferrara (FE) – tel. 0532/740534; tel. 368/3710046
- **TOSCHI p.a. Aurelio** - Via Lombardia, 346 - 478023 Cesena (FC) – tel. 334/6938760

CEREALI, RISO E SOIA

- **BARGIGIA dott. agr. Francesco** - Via B. Buozzi, 7 - 24043 Caravaggio (CR) – tel. 0363/50135; 338/6054683
- **TAINO geom. Giampiero** - Via Porsi, 19 - 26013 Crema (CR) – tel. 0373/256002; 338/8210338
- **CHIAVERANO p. agr. Pietro** - Via Tornielli, 6 - 28072 Briona (NO) – tel. 338/8697896

TABACCO

- **BELLINGACCI dott. agr. Luca** - Via dei Filosofi "Il Ducato" – 06049 Spoleto (PG) – tel. 335/5340050
- **ORSINI p. agr. Marco** - Via Mario Angeloni 43/A – 06124 Perugia (PG) – tel. 335/1286235

POMODORO E PRODOTTI SPECIALI

- **MARTINO dott. agr. Marcello** - Viale Europa, 42 - 71122 Foggia (FG) – tel. 337/938268
- **MORETTI p. agr. Giancarlo** - Via V. Tiziano, 25 - 36031 Dueville (VI) – tel. 338/4281508
- **TOSCHI p.a. Aurelio** - Via Lombardia, 346 - 478023 Cesena (FC) – tel. 334/6938760



6. ALLEGATO N. 4 – DEROGHE ED INTEGRAZIONI ALLE CSA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZE A – B – C - F

Ad integrazione delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione:

PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il".

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.

Annullamento certificati di secondo raccolto: confermiamo la data del 20 luglio

RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL'ORIGINE VALEVOLE PER LE SOLE POLIZZE DI TIPOLOGIA "C" E DI TIPOLOGIA "F"

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno 2020, la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

... giugno - per varietà medio-tardive di drupacee e pomacee

... giugno - actinidia e cachi

... giugno - per uva da vino

(*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.



7. ALLEGATO N. 5 – CONDIZIONI SPECIALI - ADDENDUM

➤ ADDENDUM .